



COMUNICATO UFFICIALE N. 1246 DELL'1 FEBBRAIO 2018 TRIBUNALE FEDERALE N. 30

Deferimento del Sig. Vincenzo Maiorino, atleta attualmente tesserato per la ASD Basket Bancole, per la violazione degli artt.35/1e e 35/3 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: La Marra, Scialpi
Relatore: Scialpi

Esaminato nella riunione del 9 gennaio 2019 l'atto della Procura Federale del 5 dicembre 2018 con il quale veniva deferito, per la violazione degli artt.35/1e e 35/3 del Regolamento di Giustizia, il sig. Vincenzo Maiorino *"perché nel corso della partita tra Curtatone e Varedo tenutasi il 22/05/2018, a seguito di uno scontro fisico avvenuto con il giocatore Jacopo Gorla della squadra avversaria che cadeva rovinosamente a terra sanguinante, invece di sincerarsi delle condizioni fisiche di quest'ultimo, andava ad esultare in modo plateale, mostrando i muscoli e agitando le braccia al cielo, dirigendosi verso i propri tifosi"*;

letti gli atti ed i documenti dell'indagine della Procura Federale n.13/2018-19, incardinata a seguito di esposto da parte dell'atleta Jacopo Gorla;

sentito in udienza il Procuratore federale Aggiunto il quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, chiedeva la squalifica dell'atleta per due giornate per la violazione degli artt.35/1e e 35/3 del Regolamento di Giustizia;

rilevato come il deferito, nella propria memoria difensiva, riferiva come il contatto di gioco tra lui e il Gorla fosse stato non intenzionale, pur ammettendo di aver fatto il gesto di mostrare i muscoli e di alzare le mani al cielo agitandole rivolto verso il proprio pubblico in segno di carica e di esultanza;

valutate irrilevanti le dichiarazioni rese al Sostituto Procuratore Federale dai signori Marco Sapia e Marco Rota, rispettivamente dirigente sportivo ed allenatore della Polisportiva Varedo nella quale militava l'esponente;

tenuto conto che gli arbitri nulla hanno riportato nel referto arbitrale, non solo in merito alla natura del contatto tra i due atleti (ritenuto fortuito e non volontario), ma anche riguardo al comportamento successivamente tenuto dal deferito (evidentemente ritenuto non eccessivo e non meritevole di sanzione in campo né di segnalazione nel rapporto arbitrale);

Segue C.U. n. 1246 dell' 1° febbraio 2019 T.F. n.40

ritenuto pertanto il comportamento del deferito Vincenzo Maiorino non sanzionabile;

P.Q.M.

non assume alcun provvedimento nei confronti del Sig. Vincenzo Maiorino, tesserato per la soc. ASD Bancole Basket.

F.to Umberto Scialpi
RELATORE

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Roma, 1 febbraio 2019

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE